

---

# COMUNE DI CASTENASO


## LOCALITA' VILLANOVA

---

**Opera:**

---

### **PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA AMBITO ANS\_C2.4**



---

**Oggetto:**

---

### **Allegato 01 STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO- revisione a seguito dell'emissione dei pareri di competenza degli enti coinvolti**

---

**Tecnico Incaricato:**

**Galileo**  
ingegneria  
**Ing. Francesco Faraone**  
(Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Bologna n° 7935/A)  
**Ing. Alessandra Senesi**

---

**Committente:**

**Abitare Villanova S.r.L.**  
  
**Castenaso immobiliare S.r.L.**  
  
**DIPIERRI R.E. S.r.L.**


---

**Sasso Marconi 03/04/2018**

---


**Galileo Ingegneria s.r.l.**  
via Cartiera, 120 – 40037 SASSO MARCONI (BO)  
Telefono 051 6781325 Fax 051 0544670 - e-mail: info@galileo-ingegneria.it  
Web: www.galileo-ingegneria.it  
Partita IVA e C.F. 02171351204




	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

## INDICE

1. SEZIONE INFORMATIVA	4
2. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO SOVRAORDINATA	5
2.1 PSAI - PIANO STRALCIO NAVILE-SAVENA ABBANDONATO	5
2.1.1 TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA	5
TAVOLA B–Stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento.	5
2.2 PTCP	5
2.2.1 TAVOLA 1 – FOGLIO IV – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali	5
2.2.2 TAVOLA 2A – FOGLIO IV – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento. Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche	8
2.2.3 TAVOLA 2B – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento. Tutela delle acque superficiali e sotterranee	9
2.2.4 TAVOLA 2C – FOGLIO I– stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali.	9
2.2.5 TAVOLA 3 – FOGLIO NORD– stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità	12
2.2.6 TAVOLA 4A – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento	19
Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità	19
2.2.7 TAVOLA 4B – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento	20
Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva	20
2.2.8 TAVOLA 5 – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione dell’area di intervento Reti Ecologiche	21
3. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE	23
3.1 PSC CASTENASO	23
3.1.1 PSC-TAVOLA 2.2 – Tutela e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio	23
3.1.2 PSC TAVOLA.3. Ambiti e trasformazioni territoriali	28
3.2 RUE	35
3.2.1 Tavola Ca.RUE.1.1. Ambiti urbani e territorio rurale	35

	Committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

3.2.2	Tavola Ca.RUE.1.2. Ambiti urbani e territorio rurale	35
3.3	DELIBERA COMUNALE N. 2/3 DEL 28 MAGGIO 2004	43
4.	PAIR 2020 – PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE	43
5.	LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL 5.1.3 DELL'ALLEGATO AL DM29.05.08	45

	mittente: <i>Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L.</i> Commessa:	<i>Data:2018/04/03</i>	<i>Rev.01</i>
	<i>Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	<i>File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018</i>	

## 1. SEZIONE INFORMATIVA

### DATI COMMITTENTE

***Abitare Villanova S.r.L.***

Via P C S Nasica, 27, 40055 Castenaso (BO)

***Castenaso immobiliare S.r.L.***

***DIPIERRI R.E. S.r.L.***


Via Salvo D'Acquisto, 1, 40068 San Lazzaro Di Savena (Bo)

### DATI IMMOBILE

#### **Dati Strumento Urbanistico**

Ambito del PSC:

Territorio Urbanizzabile - Ambiti per nuovi insediamenti residenziali AMBITO ANS\_C2.4

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

## 2. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO SOVRAORDINATA

### 2.1 PSAI - PIANO STRALCIO NAVILE-SAVENA ABBANDONATO

#### 2.1.1 TITOLO II - RISCHIO IDRAULICO E ASSETTO DELLA RETE IDROGRAFICA

*TAVOLA B–Stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento.*

#### **Art. 5-controllo degli apporti d'acqua**


1. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento, i Comuni compresi nel bacino imbrifero del sistema, come delimitato nella tavola "B", dovranno introdurre norme nei piani regolatori che rendano obbligatoria, nelle zone di espansione o trasformazione o comunque nelle zone soggette a intervento urbanistico preventivo, la realizzazione di vasche di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m<sup>3</sup> per ogni ettaro di superficie territoriale delle suddette zone.
2. Le vasche di raccolta di cui al comma precedente dovranno essere localizzate in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel reticolo idrografico principale. Il progetto di tali vasche di raccolta deve essere valutato positivamente dall'Autorità idraulica competente con il quale dovranno essere preventivamente definite le caratteristiche funzionali e concordati i criteri di gestione.
3. L'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m<sup>3</sup> per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'adeguata documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.
4. Le amministrazioni comunali dovranno dettare norme o comunque emanare atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di vasche di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.

### 2.2 PTCP

*2.2.1 TAVOLA 1 – FOGLIO IV – stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali*

#### **Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)**

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

1.(P) Definizione e Individuazione. Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico. La pianificazione comunale o intercomunale, i Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.


3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4.(D) Attività agricole e forestali. L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque. Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; sono ammissibili interventi di:
  - a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
  - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
  - c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.


**6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili.** Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad alta probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:



	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

Nell'abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell'art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti degli interventi di recupero (v. art. 1.5).

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

7.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. **8.5 punti 7, 8 e 9.**

- Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.
- 8.(P). Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:
- l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

**2.2.2 TAVOLA 2A – FOGLIO IV – stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche**

**Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)**


(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

Si veda sezione 2.1.2

**Art. 4.8 – Gestione dell'acqua meteorica**

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)



	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d'acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di:

- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell'Ambito di **controllo degli apporti d'acqua in pianura** (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato");
- almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A,
- almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

[...]

### **2.2.3 TAVOLA 2B – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. Tutela delle acque superficiali e sotterranee**

Nessun dato rilevante


### **2.2.4 TAVOLA 2C – FOGLIO I– stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento. Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali.**

#### **Art. 6.14 - Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico**

1. (I) La Tavola 2C del PTCP "Rischio Sismico - Carta provinciale degli effetti locali attesi" costituisce un primo livello di approfondimento, identificando scenari di pericolosità sismica locale dell'intero territorio provinciale. Fornisce inoltre prime indicazioni sui limiti e le condizioni per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.

Rappresenta infine uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione.

2. (D) La Tavola 2C opera una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi,

	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

nonché indicazioni normative sugli interventi ammissibili nelle aree caratterizzate da pericolo sismico elevato.

I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, sono chiamati ad approfondire, integrare ed eventualmente modificare sul proprio territorio le perimetrazioni individuate nella Tavola 2C di seguito elencate. Una volta effettuato tale approfondimento, sulle aree individuate dagli strumenti urbanistici Comunali valgono le seguenti disposizioni:

[...]

#### **A. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche Litologiche**

Sedimenti fini sovrastanti le conoidi

Substrato non rigido con acclività < 30°

Depositi di versante con acclività < 30°

Depositi alluvionali < 30°

Ghiaie di conoide affioranti

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

Ghiaie di conoide amalgamate sepolte

Ghiaie del subsistema di Villa Verrucchio – AES7 (Pleistocene sup.)

Ghiaie del subsistema di Ravenna – AES8 (Olocene)


Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello); sui pendii con acclività maggiore di 15° e nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

[...]

3. (D) Il PSC rispetto ai contenuti della Tavola 2C descritti al precedente comma 2 dovrà, limitatamente alle parti del territorio urbanizzato, urbanizzabile, ambiti di sostituzione o riqualificazione e alle fasce destinate alle nuove reti infrastrutturali e per la mobilità, approfondire e integrare le conoscenze ad una scala di maggior dettaglio.

In particolare limitatamente a queste parti del territorio comunale il PSC dovrà:

- effettuare il I livello di approfondimento, identificando le aree caratterizzate dalla necessità di secondo o terzo livello di approfondimento e diversi programmi di indagine; individuare inoltre le aree che non necessitano di approfondimento per assenza di condizioni di pericolosità locale;
- realizzare la Microzonazione sismica e fornire indicazioni circa le indagini e gli approfondimenti geologici e sismici da effettuarsi nei successivi strumenti di pianificazione urbanistica (POC, PUA e RUE).
- individuare quelle aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico classificate strategiche in base alla DGR n. 1661 del 2009 per le quali è comunque necessario effettuare le indagini specifiche di III livello di approfondimento.
- definire prescrizioni normative per la riduzione del rischio sismico, fornendo indicazioni, limitazioni e condizioni per la realizzazione di interventi di trasformazione per le diverse parti del territorio analizzate, in coerenza con quanto disposto al precedente punto 2. Nel territorio collinare montano, particolare attenzione andrà posta anche in corrispondenza delle aree sovrastanti i tratti in galleria di infrastrutture stradali.

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

4. (D) Laddove richiesto dal PSC, il POC potrà eseguire gli approfondimenti di III livello e svilupperà le indagini necessarie sulla base delle indicazioni geologiche e tecniche del PSC stesso.

Solo qualora sia prevista l'attuazione delle previsioni attraverso il PUA, il III livello di approfondimento sismico potrà essere demandato al PUA stesso.

5. (D) Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento, gli Allegati della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c.1, della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".

Le indagini e le analisi devono essere estese ad un'adeguata fascia limitrofa ai territori ed alle zone indagate il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della microzonazione sismica.

La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alle criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'intervento urbanistico, edilizio o infrastrutturale da realizzare. L'approfondimento geologico sismico svolto dal Comune (I , II o III livello in funzione di quanto previsto ai punti precedenti), all'interno degli strumenti urbanistici approvati, potrà determinare un assetto delle aree diverso da quello individuato nella Tav. 2C, senza che ciò comporti la necessità di variante del PTCP medesimo.

Analogamente, qualora siano eseguiti approfondimenti geologici e sismici nell'ambito di procedure di valutazione/autorizzazione alla realizzazione di Opere Pubbliche, e qualora tali approfondimenti propongano la riclassificazione delle aree su cui tali opere si intendono realizzare, prevedendo interventi volti a garantirne la stabilità anche a seguito di eventi sismici (in conformità delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008), se approvata dagli Enti competenti ad esprimersi in seno a detta procedura, la riclassificazione proposta non comporta la necessità di apportare Variante alla Tavola 2C del PTCP, ovvero non dovrà bloccare la procedura di autorizzazione dell'opera pubblica.

[...]

7. (D) Il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, il Piano regolatore generale (PRG) e i relativi strumenti urbanistici attuativi, devono essere supportati dalla relazione geologica e dall'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano, in coerenza con quanto disposto al punti 2 e 3 del presente articolo; in tali relazioni dovranno essere descritte e attentamente valutate anche le condizioni di soggiacenza delle falde acquifere presenti nei primi 15 metri di profondità.


La Provincia sulla base delle indicazioni della Tav. 2C, nonché delle condizioni geologiche dei luoghi e della documentazione fornita a corredo degli strumenti urbanistici, rilascia pareri sul "vincolo sismico", nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico stesso.

[...]

10.(D) I risultati degli studi di microzonazione sismica costituiscono prescrizioni da rispettare per la progettazione ai sensi della DGR 1373/2011, fornendo informazioni utili per l'analisi della risposta sismica.

In ogni caso, ogni qualvolta sia richiesto il III° livello di approfondimento, non è consentita la stima della risposta sismica locale tramite l'approccio semplificato previsto al paragrafo 3.2.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

[...]

	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

## 2.2.5 TAVOLA 3 – FOGLIO NORD– stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità

### Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi

*(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)*

1.(D) **Definizione.** A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.

2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare consiste nella **salvaguardia**, nella **gestione** e nella **pianificazione dei paesaggi**, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.

In accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), che il PTCP assume come riferimento in materia, unitamente al "Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali" di cui al D.Lgs. 29/10/1999 n.490 e al Piano Territoriale Paesistico Regionale:

- "**salvaguardia dei paesaggi**" indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;

- "**gestione dei paesaggi**" indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;

- "**pianificazione dei paesaggi**" indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Il presente piano individua gli elementi caratterizzanti ciascuna UdP dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo, come descritti nell'Allegato A, e definisce obiettivi e indirizzi per la relativa salvaguardia, gestione e pianificazione.

3.(I) **Finalità e obiettivi.** Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche:


- costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di "**pianificazione territoriale ed urbanistica**, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio";

- in particolare, nell'ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali

a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8;

b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal successivo Titolo 11.

c) gli indirizzi e le direttive per l'evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14;

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell'identità locale, ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio dell'UdP ;
- costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità.

4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:

**Sistema di pianura:**

1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale

**5. Pianura della conurbazione bolognese**

6. Pianura imolese

**Sistema collinare:**

[...]

**Sistema montano**

[...]

**Sistema dei crinali**

[...]

5.(I) **Strumenti attuativi.** La Provincia e i Comuni, ovvero le loro Unioni o Associazioni, anche avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, promuovono i seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le UdP dal presente piano:


- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione; tali progetti possono avere dimensioni più ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con Unità di paesaggio confinanti;
- Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi, inquadrabili anche nell'ambito della programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che individuino per determinati paesaggi specifici "obiettivi di qualità paesaggistica" in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita.

**Art. 3.2 Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggi**

*(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)*

1.(I) Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle UdP riportata nell'Allegato A, formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità stesse, fondati sul concetto di sostenibilità del paesaggio, in cui le esigenze della produzione agricola e quelle dell'equilibrio dei fattori naturali e ambientali, nonché della conservazione e valorizzazione degli elementi storici e monumentali presenti, si integrino nel rispetto delle proprie specificità.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, sia generali che settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto per le scelte di competenza, concorrendo, ove possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo. Nell'ambito

	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

del perseguimento delle finalità sopra citate, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, “obiettivi di qualità paesaggistica” volti a promuovere “politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi. A tal fine l’ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati”.

2.(D) I comuni, in sede di elaborazione del PSC, possono approfondire gli aspetti conoscitivi delle UDP e, conseguentemente, articolarne ulteriormente gli indirizzi e precisarne le delimitazioni individuate nella tav. 3 del PTCP, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP. Le modifiche di delimitazione di cui sopra devono essere adeguatamente motivate, nonché coordinate con quelle dei Comuni confinanti e concordate con la Provincia.

Nel PSC, in relazione alle specificità territoriali, possono essere individuate Unità di paesaggio di rango comunale nell’ambito dei criteri previsti dal presente piano, mediante approfondimenti e specificazioni delle Unità di paesaggio di rango provinciale.

3.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per i Sistemi di Unità di paesaggio di rango provinciale sono i seguenti:

[...]

#### 10.(I) **UDP n.5 - Pianura della conurbazione bolognese**

Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:


1. Riqualificare e compensare gli usi insediativi propri di questo territorio elevando complessivamente la qualità degli standard relativi alle componenti ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio;
2. Promuovere un sistema di offerta ricreativa per il tempo libero rivolto alla domanda urbana e legato ad un’agricoltura a carattere multifunzionale (spazi verdi fruibili, fattorie didattiche, servizi di vendita diretta di beni agroalimentari, ecc.), valorizzando le caratteristiche distintive di questo territorio agricolo ai fini dello sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile;
3. Mantenere i varchi e le discontinuità del sistema insediativo sia ai fini della continuità dei collegamenti ecologici che a quelli paesaggistici.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

4. Incentivare forme di conduzione agricola multi-funzionale proprie dell’ambito periurbano, attraverso l’offerta di servizi volti a soddisfare la domanda di fruizione sportivo-ricreativa sostenibile e didattico-culturale proveniente dalla città e dalle attività in essa presenti;
5. Garantire la continuità fisico-spaziale e funzionale tra il sistema delle aree verdi urbane con le reti ecologiche extra-urbane, tutelando e valorizzando i frammenti di naturalità che permangono, specialmente lungo le aste fluviali, anche in relazione all’obiettivo del potenziamento del tessuto ecologico connettivo periurbano e alla realizzazione della rete ecologica per il mantenimento e la salvaguardia della biodiversità.

[...]



	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

## **Art. 9.1 - Disposizioni in materia di ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale**


1.(I) In materia di ambiti specializzati per attività produttive, nel seguito denominati anche brevemente 'ambiti produttivi', il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:

- qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia sul piano delle dotazioni che su quello morfologico;
- ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e il loro consumo di risorse non rinnovabili;
- ridurre la dispersione dell'offerta insediativa e ridurre il consumo di territorio, mantenendo comunque un'offerta adeguata alla domanda;
- concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la mobilità e con scarse o nulle limitazioni o condizionamenti dal punto di vista ambientale;
- laddove vi siano le condizioni ottimali, sviluppare un'offerta integrata e con caratteristiche di multifunzionalità, ossia idonea per attività manifatturiere, logistiche, per la grande distribuzione non alimentare, per attività di gestione dei rifiuti, per attività terziarie, per attività del tempo libero a forte attrazione;
- evitare la compromissione di ulteriore territorio agricolo salvo che in contiguità con aree già insediate;
- per le aree montane: favorire l'insediamento di nuove attività produttive di ridotto impatto ambientale, previa valutazione dei requisiti di compatibilità con le specifiche condizioni del contesto;
- qualificare e promuovere l'offerta del territorio bolognese in campo internazionale;
- qualificare e potenziare le attività di logistica della produzione in relazione ad una adeguata dotazione delle infrastrutture per la mobilità pubblica e privata.

2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-13 della L.R. 20/2000, individua gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale. Tali ambiti, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati per gruppi con caratteristiche omogenee, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:

**A) Ambiti produttivi consolidati:** insiemi di aree produttive rilevanti per l'entità degli insediamenti in essere e in taluni casi anche per l'entità delle residue potenzialità edificatorie previste nei PRG vigenti, ma che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell'offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, e nel rispetto di cui al successivo punto 5), in relazione alla presenza di condizionamenti di natura ambientale, o di natura urbanistica, o limiti di infrastrutturazione. Questo gruppo comprende in particolare tutte le aree produttive della prima fase del decentramento industriale bolognese nella prima cintura a corona della Tangenziale, le aree produttive ricadenti nei conoidi pedecollinari a più



	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

alta vulnerabilità dell'acquifero, nonché i poli produttivi vallivi della fascia collinare e montana sorti su terrazzi fluviali. Questo gruppo è ulteriormente articolato in:

[...]

**- A2) Ambiti produttivi consolidati per funzioni miste** manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste o terziarie:


Denominazione	Comuni interessati
Castel Maggiore	CASTEL MAGGIORE
Roveri - Villanova	BOLOGNA – CASTENASO
Lavino	Anzola ANZOLA
Z.I. di Via Lunga	CRESPELLANO
Riale - Galvano	CASALECCHIO - ZOLA P.
Bargellino	CALDERARA - BOLOGNA
Cicogna	S.LAZZARO
Z.I. Ozzano	OZZANO
Rastignano	Pianoro PIANORO

[...]

3.(D) La distinzione di cui al punto precedente fra ambiti specializzati "consolidati" e ambiti specializzati "suscettibili di sviluppo" costituisce un contenuto proprio del PTCP. La distinzione fra ambiti "per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere" e ambiti "per funzioni miste" ha viceversa valore di prima definizione della caratterizzazione evolutiva di ciascun ambito, ma può essere precisata o modificata sulla base delle valutazioni di cui al seguente punto 7.

4.(I) Per tutti gli ambiti specializzati di rilievo sovracomunale si formulano i seguenti indirizzi generali:

- Caratterizzazione di ciascun ambito in base alle proprie condizioni peculiari e potenzialità evolutive, tendendo a mantenere una caratterizzazione più marcatamente manifatturiera e per la logistica per quegli ambiti sopra indicati per attività prevalentemente manifatturiere, e individuando per gli altri la tipologia e il mix più opportuno delle altre destinazioni ammissibili.
- Schedatura delle attività produttive presenti e delle specifiche condizioni ambientali e infrastrutturali, anche ai fini di una definizione dei requisiti di compatibilità delle tipologie di attività insediabili.
- In particolare definizione dell'idoneità o non idoneità dell'ambito per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti e di impianti di gestione di rifiuti, e dei relativi requisiti di insediamento anche in relazione al sistema della viabilità

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

d'accesso, all'esistenza di presidi ambientali e reti di monitoraggio ambientale e, per gli impianti di gestione dei rifiuti, alla baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione.


- Riqualficazione e completamento delle dotazioni infrastrutturali ed ecologiche.
- Individuazione di risposte in sito alle esigenze di sviluppo o di reinsediamento delle attività già insediate nell'ambito, fermo restando il rispetto delle compatibilità ambientali e delle limitazioni d'uso dettate dalle altre norme del presente piano.
- Utilizzazione, ancora per attività di tipo produttivo, secondarie o terziarie, delle aree e degli insediamenti che si rendano disponibili per dismissione.
- Miglioramento delle condizioni di accessibilità per le merci e per le persone, anche con i servizi di trasporto collettivo locale, e delle opportunità di organizzazione della logistica; valutazione delle opportunità di gestione manageriale della mobilità degli addetti per l'intero ambito.
- Qualificazione dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi energetici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione energetica, di cogenerazione e, ove ve ne siano le condizioni, anche di produzione energetica nell'ambito
- stesso.
- Valutazione dell'entità e tipologia dei consumi idrici dell'ambito, delle opportunità di risparmio, di riciclo, di riutilizzazione irrigua delle risorse in uscita dalla depurazione, nonché di eventuale realizzazione di reti acquedottistiche dedicate, alimentate con acque grezze di origine superficiale, con riferimento all'art. 13.4 punti 3 e 4;
- Valutazione dell'entità e tipologia dei rifiuti prodotti nell'ambito, delle caratteristiche di pericolosità, valutazione delle opportunità di riutilizzazione, recupero e riciclo, nonché di eventuale realizzazione di reti di raccolta per filiera e/o tipologia, in condizioni di sicurezza, senza provocare inconvenienti per l'ambiente e nel rispetto della normativa vigente.
- Miglioramento dell'immagine complessiva degli insediamenti in termini di riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi.
- Miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6.
- Informazione e assistenza per l'accesso ai finanziamenti UE per la qualificazione in senso ambientale delle attività produttive; promozione dell'accesso delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale ("EMAS", ISO 14000).
- Promozione di forme di certificazione ambientale riferite all'area produttiva nel suo complesso oltre che alla singola impresa.
- Sostegno a iniziative di marketing territoriale.

[...]

#### **Art. 9.4 - Disposizioni in materia di poli funzionali**

1.(I) In materia di poli funzionali il PTCP assume i seguenti obiettivi specifici:

- valorizzare nella dimensione nazionale-internazionale ciascuna delle funzioni di eccellenza che qualificano il sistema economico e territoriale bolognese;

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- contenere e ridurre l'impatto ambientale dei poli funzionali e in particolare il consumo di risorse non rinnovabili e la produzione di rifiuti, qualora non sia specificamente previsto il loro riutilizzo, recupero o riciclaggio; migliorare le condizioni di compatibilità con le funzioni del contesto circostante;
- sviluppare le funzioni e la capacità dei poli funzionali esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali e dal contestuale obiettivo di decongestionare l'area conurbata bolognese nella quale la gran parte di essi è collocata;
- sviluppare l'integrazione e le sinergie fra i poli funzionali e le risorse del territorio provinciale, promuovendo, ove possibile la proiezione e l'articolazione delle funzioni dei poli nel territorio provinciale;
- migliorare l'accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di ciascun polo;
- favorire, ove consentito da valide condizioni di accessibilità, l'integrazione del mix funzionale, ossia la compresenza sinergica di più funzioni attrattive nell'ambito dello stesso polo;
- per rispondere alla domanda di formazione di nuovi poli funzionali, individuare ambiti idonei che garantiscano condizioni ottimali di accessibilità alla scala territoriale e regionale, siano sufficientemente distanti dall'area centrale conurbata bolognese e minimizzino l'interferenza con la salvaguardia delle risorse ambientali, storiche e paesaggistiche.

2.(D) Il PTCP, in applicazione dell'art. A-15 della L.R. 20/2000, e sulla base di criteri di definizione e di soglie quantitative di cui al Quadro Conoscitivo, individua i poli funzionali esistenti da consolidare, sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti con atti di pianificazione o programmazione precedenti. Tali poli, individuati sulla base di criteri e valutazioni espressi nella Relazione del PTCP, sono di seguito elencati, e sono inoltre individuati, con grafie puramente simboliche, nella tav. 3 del PTCP:


[...]

N°.	NOME POLO	N. UNIT.	NOME UNITA'	TIPO (L.R. 20/2000)
...14	<b>Centronova</b>	14.1	Centronova	b
		14.2	Brico	b
		14.3	Novotel	a
		14.4	Sede COOP Emilia-Veneto	a
		14.5	Hotel Jolly	a

[...]

3.(D) Per ciascuno dei poli funzionali elencati al punto precedente deve essere sottoscritto un Accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000 fra la Provincia, il Comune o i Comuni nei quali il polo ricade, gli eventuali altri comuni interessati o influenzati dalle prospettive del Polo, nonché la Regione nei casi ove siano coinvolte sue specifiche competenze e il Circondario imolese per i poli ricadenti nel territorio di sua competenza. L'accordo riguarda

- la definizione delle aree interessate dalle unità e dalle funzioni che costituiscono il polo funzionale, a precisazione, integrazione e individuazione di quanto elencato nelle norme del PTCP;
- la definizione delle linee evolutive del polo, ivi compresa la precisazione delle tipologie di attività insediabili, e in particolare

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- la definizione degli interventi necessari, in relazione alle condizioni e alle problematiche specifiche del polo, per perseguire gli obiettivi di cui al primo punto e gli indirizzi specifici espressi, con riferimento a determinati poli, nella Relazione del PTCP;
- gli interventi opportuni per il contenimento dei consumi energetici e idrici del polo, ai sensi dell'art. 13.4 punti 3 e 4, anche attraverso, ove opportuno, la realizzazione di impianti idrici e/o energetici dedicati, nonché gli interventi opportuni per il contenimento della produzione di rifiuti e la loro gestione;
- gli interventi per il miglioramento della qualità ecologica dell'insediamento e del contesto, anche contribuendo ove possibile, attraverso le dotazioni ecologiche dell'insediamento stesso o destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi, alla realizzazione, al potenziamento o al ripristino di elementi funzionali della rete ecologica, di cui agli artt 3.5, con particolare riferimento al punto 15, e 3.6;
- le eventuali previsioni di ulteriori espansioni insediative, qualora necessarie, e le condizioni di infrastrutturazione, per la qualità ambientale e per la mobilità, a cui tali espansioni sono subordinate;
- la definizione delle risorse necessarie in relazione agli interventi previsti, delle fonti finanziarie, e in particolare le forme di contribuzione finanziaria da parte dei soggetti gestori del polo funzionale;
- gli aspetti riguardanti la programmazione temporale e l'attuazione degli interventi, nonché, ove opportuno, quelli relativi alla gestione delle opere realizzate;
- l'adesione degli Enti locali firmatari al fondo per la compensazione territoriale delle risorse derivanti dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 15.6.

4.(I) L'Accordo territoriale può utilmente recepire e assumere specifici accordi fra gli Enti locali e l'ente o gli enti gestori delle funzioni del polo.

[...]

6.(D) Fino all'approvazione dell'Accordo territoriale, gli strumenti urbanistici comunali disciplinano le attività dei poli funzionali elencati al punto 2 e possono dare attuazione alle previsioni dei piani urbanistici vigenti che li riguardano, mentre non possono introdurre previsioni di nuovi poli funzionali o nuove previsioni di rilevanti espansioni dell'area di insediamento dei poli esistenti. Dopo l'approvazione dell'Accordo territoriale gli strumenti urbanistici comunali provvedono a precisare e a disciplinare dal punto di vista urbanistico, edilizio e infrastrutturale gli interventi di trasformazione, sviluppo o qualificazione stabiliti nell'Accordo, a precisare i livelli prestazionali da raggiungere per garantire l'accessibilità e la compatibilità ambientale, a specificare le opere di infrastrutturazione necessarie.

7.(I) In sede di formazione del Piano Strutturale Comunale di un comune comprendente uno o più dei Poli funzionali di cui al punto 2, l'Accordo territoriale va elaborato in concomitanza con la conferenza


[...]

## 2.2.6 TAVOLA 4A – stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento

### Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità

#### **Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria**

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:

- a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordinate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;
- b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale";

[...]

- c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale");

[...]

- d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semiconurbata o dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

La viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale è costituita dai seguenti collegamenti:

[...]

- Asse Cento (SP11) – Pieve di C. (SP11) – S. Pietro in Casale (SP20) – Baricella (SP47 attraverso via Altedo)– Molinella (SP5);

[...]


- e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti. Essa è costituita dai seguenti collegamenti:

- SP5 da Molinella al confine provinciale verso Argenta;

## 2.2.7 TAVOLA 4B – stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento

*Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva*

**Art. 12.12 c.6 Direttive per il Trasporto collettivo locale e i nodi di interscambio modale**

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

[...]

6.(I) Il PMP individua inoltre 13 Areali Strategici di interscambio del trasporto collettivo, di cui 10 fuori Bologna e 3 interni al capoluogo. Negli Areali esterni si prevede di concentrare prioritariamente l'interscambio SFM/TPL e TPL/TPL, per quanto attiene l'integrazione fra linee portanti e linee locali, e di attestare, a seguito di ulteriori approfondimenti e valutazioni di fattibilità puntuali, i servizi di TPL extraurbano portante ad alta frequenza, ottimizzando il rendez-vous con i servizi ferroviari e tra le linee di TPL e prevedendo adeguati collegamenti pedonali. I tre Areali interni a Bologna costituiranno polarità di riferimento per la l'interscambio tra i servizi ferroviari, e quelli di TPL extraurbani ed urbani, moltiplicando il ruolo oggi assorbito dalla sola area urbana centrale costituita dai recapiti della Stazione Centrale, dell'Autostazione e da Via Marconi. Tali areali sono i seguenti: Sasso Marconi, Pianoro, Bazzano, Castenaso, San Giovanni In Persicelo, San Giorgio di Piano, Castel S. Pietro, Anzola, Granarolo, Medicina, Bologna Centrale, Prati di Caprara, San Vitale/Rimesse.

[...]

## 2.2.8 TAVOLA 5 – FOGLIO NORD – stralcio della tavola di piano con indicazione dell'area di intervento Reti Ecologiche

### Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.


2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.

3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.

4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.

5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.

6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.

8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto [...]

9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici [...]

10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua [...]

11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico [...]

12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, [...]

13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano [...]

15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta [...]

16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e dei poli funzionali, [...]

17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura,[...]

18.(D) Nelle zone umide [...]

19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello provinciale [...]

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:


- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

**Art. 4.7 - Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali**

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 19 del PSAI, le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 nonché l'art. 32 del PTPR)



	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

1.(I) Le aree demaniali ricadenti all'interno delle aree di cui ai precedenti articoli 4.2, 4.3 e 4.4 sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento fra le quali la realizzazione di parchi fluviali o aree protette e aree finalizzate alla pubblica fruizione.

2.(I) In particolare il PTCP indica l'esigenza di promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative, nonché dove possono assumere la valenza di elementi funzionali della rete ecologica di cui al Titolo 3.

3.(I) Una prima individuazione di massima delle aste fluviali da interessare prioritariamente con progetti di tutela, recupero e valorizzazione comprende le seguenti:

[...]

- il Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice;

[...]

4.(D) I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti, prima dell'approvazione, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.

5.(D) Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dall'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

### **3. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE**

#### **3.1 PSC CASTENASO**

##### **3.1.1 PSC-TAVOLA 2.2 – Tutela e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio**


<b>Art. 2.2 – Alvei attivi e invasi dei bacini idrici</b>
---

#### **1. Definizione e individuazione.**

L'alveo attivo è definito come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete o in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente o idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Gli alvei attivi e gli invasi dei bacini idrici sono rappresentati nella tav. 2.2 come indicazione delle aree da essi occupati. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua ovvero fra i cicli di sponda sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

#### **2. Finalità specifiche e indirizzi d'uso.**

Gli alvei attivi, anche ai fini della sicurezza idraulica, sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio eco-logico. In sede di POC si possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo si-stimazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nell'art. 3.3, e percorsi e spazi di sosta pedonali.

### 3. Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.

Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4. Attività agricole e forestali. L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.


5. Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- strade, infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi, impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; sono ammissibili interventi di:
  - a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
  - b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
  - c. realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6. Altri interventi edilizi ammissibili. Sui manufatti ed edifici riconosciuti di interesse storico-architettonico dal PSC o di pregio storico-culturale e testimoniale dal RUE sono consentiti gli interventi ai sensi dei successivi artt. 2.13 e 2.14, fermo restando che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico.

Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

La realizzazione degli interventi edilizi ammissibili di cui al presente comma, esclusi gli interventi di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.

7. Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la co-pertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minore e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino. Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

8. Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:


- l'impianto di nuove colture agricole;
- il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente;
- lo svolgimento delle attività di campeggio;
- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

## **Art. 2.5 – Tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee**

1. Definizione e individuazione. Ai fini del presente Piano sono considerate zone di protezione delle risorse idriche sotterranee:

- a) le aree dei terrazzi fluviali connessi e dei conoidi permeabili della pedecollina e alta pianura;
- b) le aree di salvaguardia delle opere di captazione di acque ad uso potabile (sorgenti).

2. Per quanto riguarda le aree di cui alla lettera a), le disposizioni di cui ai seguenti punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano: alle aree dei conoidi della pedecollina e alta pianura, come individuate nella tav. 2.2 del PSC.

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

di cui alla lettera a) del primo comma sono vietati:

- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni, o da usi assimilabili, che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali;
- la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle autorità competenti ai sensi della L. 36/1994 e successive modificazioni e provvedimenti applicativi;
- l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- l'insediamento di industrie o depositi che trattano fluidi o sostanze idrosolubili che possono inquinare la falda in caso di sversamenti accidentali, se non con l'adozione di tutte le misure di contenimento del rischio che saranno ritenute opportune dalle autorità competenti al rilascio dei pareri igienico-sanitari;
- la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di seconda categoria tipo A, ai sensi della delibera del Comitato Interministeriale 27/07/1984, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia.


4. In tutto il territorio urbano, che ricada all'interno delle zone di protezione delle risorse idriche, nel caso di nuove urbanizzazioni o di interventi di riqualificazione urbana con prevalente sostituzione degli insediamenti esistenti deve essere prevista la raccolta delle acque bianche e nere per mezzo di reti separate. In particolare in tutte le strade, i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, la superficie destinata al transito e alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e che le acque meteoriche di "prima pioggia" (pari ai primi 5 mm. di pioggia caduti sulla superficie impermeabile) siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere oppure opportunamente trattate. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti, quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli.

5. Per gli insediamenti produttivi deve in ogni caso essere garantito il deposito temporaneo dei rifiuti in condizioni di massima sicurezza.

6. Le pratiche agronomiche devono essere tali da prevenire la dispersione di nutrienti e fitofarmaci nell'acquifero sottostante. Per quanto riguarda la pratica degli spandimenti di liquami provenienti da allevamenti zootecnici restano valide le disposizioni della LR 50/1995, della Delibera del Cons. Reg. 570/1997 e successive modificazioni, ivi comprese le individuazioni areali della cartografia allegata a tali atti.

7. Le zone di protezione delle falde di cui al primo punto 1 sono zone di particolare e prioritaria applicazione del codice di buona pratica agricola di cui alla dir. CE 91/676, delle iniziative di lotta biologica e lotta guidata/integrata, di sperimentazione di nuovi indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e nel sottosuolo di azoto e altri nutrienti.

8. I nuclei abitati e le attività zootecniche e produttive non allacciate e non allacciabili ad una rete di pubblica fognatura recapitante ad un depuratore, localizzate entro zone di protezione delle risorse idriche sotterranee, costituiscono obiettivo prioritario per la sperimentazione e

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

realizzazione, in accordo con le autorità competenti, di sistemi locali di contenimento dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee (ad es. attraverso impianti di fitodepurazione).

9. Le aree di cui al punto 1 lettera b) sono delimitate, attraverso il criterio geometrico. All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minima di 10 m.; in tale area possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- la zona di rispetto, che viene definita secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio minimo 200 metri;

10. Nelle zone di rispetto è vietato:

- dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche qualitative quantitative della risorsa idrica;
- gestione dei rifiuti;
- stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- pozzi e condotte disperdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.


11. Nelle stesse zone di rispetto, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche. La rete delle bianche deve rispettare le prescrizioni del precedente punto 2 comma 2.

12. Nell'area appositamente individuata nella tavola 2.2 del PSC quale 'area soggetta a misure di messa in sicurezza permanente' ai sensi della parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i. non possono essere effettuati interventi invasivi nel suolo se non previa autorizzazione della Provincia di Bologna.

#### **Art. 2.6 – Zone di protezione delle acque sotterranee: settori di ricarica**

1. Definizione e individuazione. Le aree di ricarica, perimetrate nella Tav. 2.2 del PSC in conformità al PTA, sono suddivise in :

- settori di ricarica di tipo B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimento in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semi confinata in collegamento con drenanza verticale;

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- settori di ricarica di tipo D: fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione laterale subalvea.

2. Disposizioni e indirizzi d'uso. In tutti i settori delle aree di ricarica della falda, le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) sono da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni dei Capitoli 2 e 3 del Titolo III delle norme di PTA all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni.


3. Nei settori di ricarica di tipo B e D, oltre alle disposizioni del comma 2, sono da rispettarsi le seguenti disposizioni:

- l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art 12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99;
- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- nei settori di ricarica di tipo D non sono ammesse scariche di rifiuti, pericolosi e non;
- nei settori di ricarica di tipo B sono consentite scariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- nelle aree che vengano eventualmente destinate in sede di POC a essere urbanizzate, il POC prescrive misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto indicato nel PTA), e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (per-fetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie. L'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D;
- nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA devono essere previste misure e progetti per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessario, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni sotto elencate:
  - che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
  - che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
  - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
  - che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

### 3.1.2 PSC TAVOLA.3. Ambiti e trasformazioni territoriali

#### **Art. 5.6 – Ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS\_C)**



	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

1. **Definizione.** Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono costituiti dalle parti del territorio che potenzialmente potranno essere interessati da previsioni di trasformazione urbanistica in termini di nuova urbanizzazione, ai fini dell'espansione del tessuto urbano e dell'incremento delle relative dotazioni territoriali e attrezzature e spazi collettivi.

2. **Determinazioni del PSC.** Il PSC individua nella Tav. 3 ambiti potenzialmente utilizzabili per nuovi insediamenti urbani per una superficie territoriale complessiva pari a circa 860.000 mq. Fra essi il PSC distingue tre tipologie di aree:

- a) un ambito (**ANS\_C1.n**) che costituisce la conferma di un'area già prevista come edificabile nel PRG pre-vigente;
- b) quattro ambiti (**ANS\_C2.n**) potenzialmente urbanizzabili per lo sviluppo urbano residenziale e relative dotazioni e servizi;
- c) tre ambiti (**ANS\_C3.n**) potenzialmente urbanizzabili per l'esclusiva realizzazione di dotazioni urbane, aree a verde e servizi.

3. Obiettivi generali. Negli ambiti per nuovi insediamenti il POC deve perseguire i seguenti obiettivi:


- lo sviluppo dei centri urbani secondo ordinate addizioni dotate di adeguate urbanizzazioni e servizi e alta qualità ambientale, anche ai fini del miglioramento delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove questi siano carenti;
- la graduazione temporale dello sviluppo urbano in relazione al contemporaneo adeguamento della capacità delle reti di urbanizzazione generale;
- un'equilibrata integrazione nei nuovi insediamenti tra la funzione abitativa, complessivamente dominante, e le attività economiche, sociali, culturali e produttive con essa compatibili.

4. Destinazioni d'uso. Gli ambiti per nuovi insediamenti urbani sono destinati prevalentemente alla funzione residenziale. Le altre funzioni ammissibili sono tutte quelle funzioni urbane pubbliche e private che sono complementari e compatibili con la funzione residenziale. Il POC definisce per ciascun comparto le funzioni ammissibili e la quota minima e massima di funzioni non residenziali da prevedere nel PUA, quest'ultima potrà essere stabilita entro il valore massimo del 30% della capacità edificatoria del comparto. Non sono ammissibili strutture commerciali medio-grandi e grandi.

Gli ambiti ANS\_C3.3 e ANS\_C3.2 in fregio al Torrente Idice e presso Fiesse potranno essere destinati essenzialmente al completamento del parco urbano lungo-fiume e alla realizzazione di attrezzature e servizi collettivi, compatibilmente con i vicoli di cui sono gravate. L'ambito ANS\_C3.1 è finalizzato alla realizzazione di attrezzature e servizi collettivi e in particolare all'ampliamento del complesso sportivo.

5. Capacità insediativa. La capacità insediativa massima complessivamente realizzabile negli ambiti per nuovi insediamenti urbani è quella stabilita all'art. 4.2 punto 3. La capacità insediativa massima realizzabile in ciascun ambito è stabilita nel successivo punto 11 secondo valori di densità edilizia (UT) urbanisticamente appropriati al contesto specifico, tenendo conto delle condizioni di sostenibilità e limitazioni espresse nella scheda specifica di VALSAT, nonché, per l'ANS\_C1.1, tenendo conto delle previste disposizioni del PRG. Essa potrà essere costituita in parte da diritti edificatori attribuiti alle proprietà delle aree che il POC individuerà per programmarne l'attuazione, ai sensi dell'art. 4.6, e in parte da quote di edificazione attribuite alla disponibilità dell'Amministrazione comunale per pubblica finalità, e in particolare per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di cui all'art. 4.2 punto 5.



	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

6. La realizzazione della capacità insediativa massima complessiva stabilita all'art. 4.2 richiede l'utilizzazione e trasformazione urbanistica soltanto di una parte delle aree ricomprese negli ambiti di cui al presente articolo, la cui utilizzazione urbana deve per-tanto intendersi solo potenziale. Il sovradimensionamento dell'offerta di aree urbaniz-zabili è funzionale a garantire la concorrenzialità nella scelta delle aree e delle modalità realizzative, che saranno oggetto di POC, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità fissate nella ValSat.


7. Modalità di attuazione: direttive al POC. Gli ambiti per nuovi insediamenti si possono attuare solo nei tempi, nei modi ed alle condizioni stabilite dal POC, il quale, ai sensi dell'art. 4.7:

- stabilisce quali parti degli ambiti per nuovi insediamenti sono da attuarsi nel pe-riodo della sua validità ed individua i perimetri dei singoli comparti di attuazione, anche 'ad arcipelago', che potranno anche comprendere porzioni di ambiti di-versi, ai fini del trasferimento dei relativi diritti edificatori;
- per ciascun comparto individuato, stabilisce la capacità edificatoria massima complessiva, specificando quella derivante da diritti edificatori attribuiti alle aree del comparto stesso, quella attuabile per trasferimento di ulteriori diritti edificato-ri privati da altre aree e quella riservata all'Amministrazione comunale per pub-bliche finalità. In linea di massima e salvo eccezioni motivate, si ritengono ido-nei indici di densità territoriale compresi fra 0,25 e 0,35 mq/mq di Su;
- individua le aree nelle quali concentrare l'effettiva edificazione, anche attraverso trasferimenti di diritti edificatori da area ad area, e le aree da cedere per attrez-zature e spazi collettivi, e stabilisce la quota massima di superficie che può es-sere destinata a pertinenza privata degli edifici (superficie fondiaria); orientati-vamente l'UF (calcolato come media sull'insieme delle superfici fondiarie di cia-scun PUA) sarà definito fra 0,5 e 0,6 mq/mq e comunque mai inferiore a 0,4 mq./mq;
- stabilisce la cessione gratuita al Comune di tutta la restante superficie del com-parto non destinata alla SF privata, e ne stabilisce l'utilizzo di massima ;
- può individuare le dotazioni territoriali e le opere di mitigazione ambientale che devono essere realizzate, in tutto o in parte, a carico dei soggetti attuatori, ov-vero esplicita le prestazioni ambientali da assicurare, ai fini della sostenibilità dell'insediamento;
- può eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità edificatoria del comparto che potrà essere effettivamente edificata nell'arco di validità del POC stesso.

8. La prescrizione di indici fondiari compresi fra 0,5 e 0,6 mq/mq di Su consente di concentrare l'edificazione dei diritti edificatori attribuiti alla proprietà del suolo, com-prensiva della propria quota di urbanizzazioni e dotazioni di base, su circa un terzo della ST complessiva del comparto e di ottenere la disponibilità gratuita dei restanti due terzi per pubbliche finalità, fra le quali la possibilità di collocarvi la quota di edificazione aggiuntiva di cui all'art. 4.7 punto 7 lettera d). Per quanto riguarda tale la quota aggiuntiva di edificazione, il POC ne stabilisce le modalità attuative, o attraverso la cessione gratuita al Comune della porzione di comparto su cui realizzarla e la successiva assegnazione tramite procedure di evidenza pubblica ad operatori disponibili a realizzare interventi secondo definite caratteristiche di pubblica utilità, ovvero concordandone l'attuazione da parte degli stessi soggetti attuatori del comparto, anche in tal caso secondo definite caratteristiche di pubblica utilità a fronte della realizzazione di dotazioni territoriali aggiuntive alle opere di urbanizzazione del comparto.

9. Contenuti dei PUA. Ciascun comparto si attua attraverso l'approvazione di un PUA. Il PUA individua:

- a) le superfici fondiarie nelle quali va realizzata la capacità edificatoria prevista dal POC derivante da diritti edificatori attribuiti alle proprietà del comparto;

	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- b) le superfici fondiarie, distinte da quelle precedenti, destinate ad ospitare la capacità edificatoria prevista dal POC per successivi trasferimenti di diritti edificatori ovvero attribuita all'Amministrazione comunale;
- c) le superfici destinate ad infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e ad dotazioni territoriali;
- d) le superfici destinate ad attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto delle quantità minime di cui all'art. 4.3 punto 8 e seguenti, in proporzione alla capacità edificatoria complessiva prevista;
- e) le superfici destinate a dotazioni ecologiche ed ambientali.

La convenzione che accompagna il PUA deve prevedere la cessione gratuita al Comune delle aree di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e), ovvero, per le aree di cui alla lettera b), le modalità di utilizzazione sulla base di accordi con i medesimi soggetti attuatori o altri soggetti privati, a fronte del perseguimento diretto o indiretto di pubbliche finalità.

10. Compiti del RUE. Il RUE disciplina esclusivamente gli interventi edilizi diretti attuabili sugli eventuali immobili preesistenti in attesa degli interventi di nuova urbanizzazione, nonché quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA, dopo la scadenza della relativa convenzione.

11. Indirizzi e prescrizioni particolari per ciascun ambito. Si rinvia alla Relazione del PSC per la descrizione delle potenzialità e opportunità di trasformazione e degli obiettivi specifici da perseguire, e alla specifica scheda di Valsat per l'individuazione dei vincoli, criticità e condizionamenti da rispettare e delle mitigazioni da prevedere, scheda che per quanto riguarda le mitigazioni e gli indirizzi per la sostenibilità deve considerarsi parte integrante delle presenti norme.

Di seguito si specifica, per ciascun ambito individuato con numero progressivo, la capacità insediativa massima nonché le eventuali prescrizioni specifiche a cui il POC e i PUA devono attenersi. La superficie territoriale è meramente indicativa e non vincolante.

[...]


#### **ANS\_C2.4 "Villanova":**

- ST = mq. 70.000 circa.
- Capacità insediativa massima: 7.000 mq di Su, pari a circa 100 alloggi medi convenzionali.
- H max orientativa = 6 piani fuori terra.
- SP min = 25% della ST.
- Quota max di destinazione residenziale = 95%

[..]


#### **Art. 4.8 – Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti**

1. Negli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, di cui agli artt. 5.6 e 5.7, gli interventi devono assicurare le prestazioni di cui ai punti seguenti, finalizzate alla qualità ambientale degli insediamenti. A tal fine il PUA, o il progetto unitario convenzionato ove il POC consenta questa procedura, deve essere accompagnato dagli studi ed analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali di cui

	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	


ai punti che seguono. Le disposizioni di cui ai punti seguenti, salvo il punto 9, si applicano inoltre anche agli interventi di trasformazione urbana nell'ambito da riqualificare AR di cui all'art. 5.3.

2. **Efficienza energetica e contenimento dell'emissione di gas-serra.** Negli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione dei PUA deve tendere a recuperare il più possibile in forma 'passiva' l'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), privilegiando prioritariamente il corretto orientamento degli edifici e l'attenta integrazione tra sito ed involucro, e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico. A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente:
  - caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.; direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti;
  - contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti; ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
  - gli alberi sul sito o adiacenti (posizione, specie, dimensioni e condizioni);
 Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà essere indirizzato a:
  - favorire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale sia disponibile anche nella stagione in-vernale;
  - consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
  - garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;
  - trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/ raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
  - predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.
3. In sede di PUA deve essere valutato, attraverso uno specifico studio di fattibilità la possibilità supplire almeno in parte al fabbisogno energetico del nuovo insediamento con impiego di fonti energetiche rinnovabili o altre fonti disponibili che consentano il contenimento dell'emissione di gas-serra (es. cogenerazione).
4. **Acustica.** Ciascun intervento deve garantire il rispetto delle soglie di rumore equivalenti stabilite dalla Zonizzazione Acustica e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in quanto applicabili. Qualora il livello di rumore atteso nell'insediamento non rispetti le soglie di cui sopra, il PUA, o il progetto, deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tali da garantire nel nuovo insediamento il rispetto delle soglie suddette. A questo fine deve essere prodotta un'indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata e al contorno. Le opere necessarie per il rispetto delle soglie di clima acustico sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria.  
 La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali è da considerare soluzione accettabile per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico prescritte, unicamente in mancanza di altre soluzioni progettuali fattibili nel caso di risanamento di situazioni preesistenti, di interventi di trasformazione urbana o di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici preesistenti, mentre non è da considerare soluzione qualitativamente accettabile nel caso di nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili.
5. **Inquinamento luminoso.** Ciascun intervento, in relazione agli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve rispettare le disposizioni finalizzate alla

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, in particolare in conformità alle norme e procedure di cui alla LR 29-09-2003, n. 19, "Norme in materia di Riduzione dell'Inquinamento luminoso e di Risparmio Energetico" e della rispettiva Direttiva Regionale di cui all'atto G.R. 2263/29/12/05 e successive modificazioni e integrazioni.


6. **Sicurezza dal punto di vista geotecnico.** Ciascun intervento deve rispettare le condizioni e limitazioni d'uso indicate negli elaborati geologici e idrogeologici che compongono il Quadro Conoscitivo del PSC (B.REL – Relazione, B.ALL.1 – Schede delle colonne litologiche per la sismica della pianura, As.B.1.1 – Carta geo-litologica – scala 1:25000, Ca.B.1.2 – Carta idrogeologica - scala 1:10000, Ca.B.1.3 – Carta delle criticità territoriali - scala 1:10000, Ca.B.1.4 – Zonizzazione sismica - scala 1:10000) e il capitolo 3.3.3 della Relazione illustrativa del PSC, che sono da considerarsi parte integrante delle presenti norme. Il POC, stabilisce l'assetto fisico-morfologico del suolo e dell'edificazione e gli interventi attuabili, nelle aree degli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, oltre che in conformità alle considerazioni contenute nelle schede di ambito contenute nella VALSAT, anche mediante adeguata analisi geologica finalizzata alla definizione del giudizio di fattibilità geotecnica delle previsioni urbanistiche, di cui al punto H, del D.M. 11/03/1988 e con i contenuti di cui alla circolare regionale 1288/83. Il PUA o il progetto di intervento devono essere accompagnati da modellazione geologica e modellazione geotecnica ai sensi di legge e delle disposizioni del RUE.
7. **Smaltimento delle acque.** Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, deve essere prevista in ogni caso la separazione delle acque nere dalle acque bianche, anche se confluenti in via transitoria in reti miste. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per gli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora urbanizzate, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque bianche (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di accumulo per le acque bianche; il sistema maggiore deve prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque, piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale dell'intervento. Dalla superficie territoriale è possibile detrarre le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto salvo che nelle aree disciplinate dal Piano Stralcio per il sistema idraulico Navile-Savena abbandonato, ove tale detrazione non è applicabile.. Tali sistemi di raccolta, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Le acque nere dovranno essere recapitate nella rete fognaria a mezzo di tubazione dedicata.
8. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque bianche sono stabilite, secondo il criterio dell'invarianza idraulica, dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione. Il Comune, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, promuove la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi; la loro localizzazione dovrà essere precisata in sede di pianificazione operativa; le aree necessarie possono essere individuate come dotazioni ecologiche. Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi alle interferenze fra nuove opere previste nel PSC e strutture di bonifica, siano esse di carattere tecnico che ecologico-ambientale, in sede di pianificazione operativa saranno definite le condizioni di reciproca compatibilità sulla base di un'analisi puntuale caso per caso tra i tecnici consorziali e i tecnici comunali.  
 Gli scarichi provenienti dalle reti per le sole acque bianche sono ammessi nei corpi idrici superficiali una volta che venga effettuata l'eliminazione dei corpi grossolani e la separazione di oli e idrocarburi, nella misura massima perseguibile compatibilmente

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

con lo stato della rete fognaria (esistente o di progetto) e le caratteristiche del corpo idrico ricettore.

Salvo diverse indicazioni del Consorzio della Bonifica Renana, nella progettazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che confluiscono nei canali di bonifica, dovrà essere considerata in tali canali una quota del pelo libero dell'acqua pari alla massima quota dei cigli di sponda o delle sommità arginali.

9. Ciascun nuovo insediamento è attuabile a condizione che sia garantito:
  - che il collettore fognario a cui il nuovo insediamento si allaccia e l'impianto di depurazione a cui il collettore recapita abbiano una capacità adeguata al carico preesistente, maggiorato di quello aggiuntivo derivante dal nuovo insediamento dell'impianto di depurazione siano previste nel POC e ne sia stato approvato e finanziato il progetto definitivo;
  - che siano già stati concordati con l'Autorità idraulica competente i criteri di gestione dei sistemi di raccolta delle acque bianche di cui al precedente comma 8;
  - che l'ufficiosità dei corpi idrici recettori finali sia adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche prevista tenendo conto dell'estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.
10. Qualora l'attuazione di un comparto risulti condizionata alla preventiva o contestuale realizzazione di opere idrauliche (ad es. adeguamento di collettori o di scoli idraulici esterni al comparto ovvero di opere di laminazione, ecc.), si deve intendere:
  - che la firma della convenzione del PUA può avvenire quando tali opere di adeguamento sono state appaltate, oppure nel caso che l'onere di tali opere sia assunto in carico dal soggetto attuatore del comparto stesso, sulla base della convenzione stessa;
  - che l'attestazione della conformità edilizia degli edifici realizzati, ai fini dell'agibilità, può avvenire quando tali opere sono state completate e collaudate.
11. In sede di elaborazione del POC, nel programmare l'attuazione dei comparti di nuova urbanizzazione, deve essere preventivamente assicurato che le suddette condizioni possano essere rispettate, prevedendo, ove del caso, il coordinamento temporale fra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.
12. **Risparmio idrico.** I Piani Urbanistici Attuativi dovranno prevedere sistemi di stoccaggio dell'acqua meteorica proveniente dal dilavamento dei tetti e apposite reti di distribuzione per l'irrigazione delle aree verdi e per operazioni di pulizia e lavaggi stradali e altri usi non potabili con fonti alternative a quella acquedottistica.
13. **Bonifica del suolo.** Per gli interventi di trasformazione urbana che interessino aree precedentemente occupate da insediamenti produttivi ovvero depositi di materiali, in sede di pianificazione operativa deve essere accertata, attraverso un'adeguata indagine ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, la caratterizzazione del livello di eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un'area presumibilmente interessata dalle attività che vi si sono svolte. In sede di approvazione del PUA devono essere assicurate le necessarie garanzie per l'adeguato svolgimento delle operazioni di bonifica.
14. Requisiti tecnici cogenti degli edifici. Il RUE definisce i requisiti tecnici cogenti degli edifici dando applicazione ai seguenti criteri: a) si assumono i requisiti cogenti come definiti nel Regolamento Edilizio-tipo della Regione Emilia-Romagna e dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 4/03/08;
  - b) per i nuovi edifici, deve essere fissato un livello minimo di prestazione energetica superiore ai valori minimi vigenti alla data di adozione delle presenti norme sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali; in particolare si assume come livello minimo:

	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- la classe C per i nuovi edifici nei PUA già approvati o già presentati, negli interventi di sostituzione e in generale negli interventi edilizi diretti, ossia dove è limitata la possibilità di sfruttare al meglio il fattore orientamento;
  - la classe B per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in attuazione con il POC;
  - c) i requisiti cogenti come definiti dalla Regione sono integrati con ulteriori disposizioni cogenti riguardo all'uso razionale delle risorse idriche (riduzione del consumo, recupero e riuso delle acque meteoriche).
15. Il Comune si impegna a valutare l'inserimento, in sede di RUE o di POC o di altre delibere comunali riguardanti le forme di fiscalità locale, di disposizioni atte ad incentivare nei nuovi edifici e nell'ammodernamento di quelli preesistenti l'applicazione di criteri progettuali rivolti alla bioedilizia, al risparmio e riuso delle risorse e alla produzione locale di energia da fonti rinnovabili.

### 3.2 RUE

#### 3.2.1 Tavola Ca.RUE.1.1. Ambiti urbani e territorio rurale

##### **CAPO 4.5 – TERRITORIO URBANIZZABILE**

##### **Art. 4.5.1 – Ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS): interventi ammessi in assenza di Piano Urbanistico Attuativo**


1. Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani (ANS) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.
2. Negli ambiti per i quali sia già vigente un PUA gli interventi si attuano nel rispetto del PUA vigente; sono ammesse varianti al PUA che non incrementino la capacità edificatoria e non riducano la superficie permeabile prevista dal PUA stesso.
3. In attesa dell'approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti (MO, MS, RS, RRC, RE) senza aumento di carico urbanistico, e interventi di demolizione D; non sono ammessi interventi di cambio d'uso (CD).
4. Dopo l'attuazione degli interventi previsti nel PUA approvato, ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PUA. Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di recupero MO, MS, RS, RRC, RE.

#### 3.2.2 Tavola Ca.RUE.1.2. Ambiti urbani e territorio rurale

##### **CAPO 3.2 – Aree per attrezzature e spazi collettivi**

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi (altrimenti dette opere di urbanizzazione secondaria) il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:
  - a) l'istruzione;
  - b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;



	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
- d) le attività culturali, associative e politiche;
- e) il culto;
- f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- h) i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria, ossia diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento di cui all'art. 3.1.1 comma 1.

3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nella tavola del RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC nei piani attuativi e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione dell'Art 3.1.6, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascun centro abitato o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSC. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata possibilità di pubblica fruizione degli spazi e delle attrezzature.

4. Usi ammissibili – In queste aree sono previsti i seguenti usi: b10.1, b10.2, b10.3, b10.4. Sono inoltre ammissibili i seguenti ulteriori usi, c6 limitatamente agli impianti fotovoltaici, f1, f3, f8, nonché, attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, b2 (pubblici esercizi) e b9 (commercio al dettaglio su aree pubbliche).

5. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.

6. Usi ammessi Simboli grafici diversi contraddistinguono nelle tavole del RUE e del POC le zone destinate alle diverse attrezzature e servizi:

- a) zone per attrezzature collettive civili e per servizi scolastici di base (lettere b,c,d,e del precedente comma 2) (simbolo AS):
- b) zone per attrezzature religiose (simbolo AREl)
- c) zone per verde pubblico (simbolo V)
- d) zone per verde pubblico attrezzato per lo sport (simbolo VS)
- e) zone per parcheggi pubblici (simbolo P)

Le destinazioni previste nelle tavole del RUE attraverso detti simboli possono comunque essere modificate attraverso difformi previsioni del POC.

7. Interventi consentiti. Sono sempre ammessi gli interventi MO, MS, RRC, RE, nonché CD nell'ambito degli usi previsti. Per gli interventi DR, AM, NC, nel caso di aree non di proprietà comunale, si applicano i seguenti limiti di intervento:


- UF max = 0,5 mq/mq., elevato a UF = 0,8 mq/mq limitatamente alle attrezzature religiose;
- NP max = 3
- Q max = 50%.

## **CAPO 6.2 – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI**

### **Art. 6.2.1 – Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)**

1. I Piani Urbanistici Attuativi, salvo i Piani di Riconversione e di Ammodernamento della Azienda Agricola di cui al succ. art. 6.2.7 devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti elementi:



	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

a)estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani attuativi di iniziativa pubblica, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;

b)relazione geologica e analisi geotecnica del terreno e della falda ai sensi della Circolare Regionale n. 1288/1983, con riferimento agli aspetti fisici del territorio e la verifica delle condizioni di pericolosità locale;

c)stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;

d)stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione di tutte le essenze legnose e del relativo diametro rilevato a un metro dal colletto; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; condotte e reti tecnologiche esistenti, anche interrato o aeree, e relative servitù; viabilità e toponomastica; vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-testimoniale; altri eventuali vincoli in essere;

e)documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;

f)planimetria di progetto in scala 1:200 o 1:500 oppure 1:1.000, indicante: inserimento nel contesto e percorsi di collegamento esterni, reti stradali veicolari debitamente quotate ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal POC, percorsi pedonali e ciclabili in sede propria adeguatamente raccordati con la rete di tali percorsi esterna al comparto, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi di parcheggio pubblici; spazi di parcheggio per biciclette, posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, numerazione delle unità di intervento, posizionamento indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei principali spazi di parcheggio privati,

g)planimetria di progetto del verde e relativo piano di manutenzione;


h)planimetria con la segnaletica stradale di progetto;

i)sezioni e profili in scala 1:200, 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici;

l)identificazione, dimensione e destinazione delle aree da cedere al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle ulteriori aree da cedere ai sensi delle disposizioni del PSC e del POC;

m)schema degli impianti tecnici quali acquedotto gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, e modalità di allacciamento alle reti pubbliche, ivi compresa la definizione di eventuali infrastrutture indotte di carattere generale; relative previsioni di spesa di massima; gli elaborati di progetto dovranno altresì evidenziare l'eventuale coinvolgimento del territorio di comuni limitrofi nella realizzazione di infrastrutture di carattere generale indotte dal progetto;

n)progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa e relazione illuminotecnica specialistica; si richiama in proposito il rispetto delle norme di cui all'art. 6.9.14 in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna;

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

o) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le norme devono in particolare chiarire quali elementi del PUA siano vincolanti per i successivi interventi edilizi e quali elementi possono eventualmente essere variati, e l'entità ammissibile di tali variazioni;

p) relazione illustrativa, contenente fra l'altro l'illustrazione del progetto dal punto di vista delle prestazioni ambientali con riferimento all'art. 4.8 del PSC, in particolare con riferimento alla disposizione e orientamento degli edifici rispetto all'esposizione solare e ai venti dominanti, il confronto degli indici di progetto con le disposizioni del POC., e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;

q) tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, superficie fondiaria e superficie complessiva edificabile massima suddivisa per ciascuna unità di intervento e per le destinazioni d'uso previste, superficie permeabile minima complessiva e suddivisa per unità di intervento, quantificazione delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; numero degli abitanti o degli addetti insediabili;

r) schema di convenzione urbanistica.

2. Alla richiesta deve essere allegato, ai sensi dell'ex art. 37 della L.R. 31/2002, il parere del competente ufficio provinciale ai fini della compatibilità con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio. Oltre agli elementi geomorfologici, gli aspetti fisici del territorio che influiscono sulla pericolosità locale comprendono le caratteristiche geologiche, geotecniche ed idrogeologiche che possono determinare instabilità dei versanti, effetti di amplificazione del moto sismico, addensamento e liquefazione.


3. Il parere di cui al comma 2 va reso prima dell'approvazione dello strumento urbanistico, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. In caso di inutile decorrenza del termine, il Responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi. Nel caso in cui, in sede di conferenza, il Servizio Tecnico di Bacino fornisca indicazioni che soddisfano il contenuto del parere in questione, ai fini dell'approvazione dello strumento urbanistico, può farsi mero rinvio, in sede di espressione del parere medesimo, alle indicazioni stesse.

4. Le valutazioni connesse al parere di compatibilità dovranno essere approfondite e sviluppate in sede di adempimenti richiesti ai sensi del comma 4 dell'art. A-2 della L.R. 20/2000 e all'art. 10 della L.R. 35/1984, modificato con la L.R. 40/1995 in ordine alle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione su cui si devono basare gli strumenti urbanistici.

5. Alla richiesta devono inoltre essere allegati la Documentazione Previsionale di Clima Acustico (DPCA), nei casi previsti all'art. 6.2.2, e gli ulteriori elaborati tecnici richiesti ai sensi dell'art. 4.8 del PSC, in particolare la relazione specialistica sulla verifica della capacità dei collettori e degli impianti di depurazione a cui recapitano le reti di smaltimento delle acque bianche e delle acque nere della zona interessata rispetto ai carichi attuali e ai nuovi carichi previsti.

6. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 lettera o) deve contenere:

- i dati dell'intervento, corrispondenti a quelli della tabella di cui al comma 1 punto n),
- le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione;

	committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

- il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa dell'attuatore, dietro formale richiesta di scomputo degli oneri ai sensi del D.Lgs.

163/2006, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;

-gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;

i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

-le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel Piano;

-nei casi previsti dalla legge ovvero prescritti dal POC, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;

-gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti.

7.Alla proposta di PUA possono inoltre essere allegati a cura dei richiedenti i pareri o autorizzazioni rilasciati da Enti esterni al Comune:

8.Tutti gli elaborati tecnici di cui al comma 1 e 6 devono essere presentati firmati da un tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti.

#### **Art. 6.2.2 – Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) nei PUA**

1.La Documentazione Previsionale del Clima Acustico (DPCA) deve essere allegata a tutti i Piani Urbanistici Attuativi, con esclusione di quelli che riguardano aree che ai sensi della zonizzazione acustica sono classificate (o classificabili) in classe V o VI.

2.Sulla base della Zonizzazione acustica vigente, il PUA può suddividere l'area di intervento in più classi di zonizzazione acustica, in funzione delle diverse destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ....).


3.Sulla base della DPCA, il PUA deve garantire, entro il perimetro dell'area oggetto del PUA stesso, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica vigente, eventualmente articolata nei termini di cui al secondo comma.

Qualora il clima acustico nell'insediamento non rispetti i valori limite di cui sopra, il Piano attuativo deve introdurre tutti i provvedimenti, le opere, gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tale da garantire il rispetto dei valori suddetti. Gli oneri di tali provvedimenti e opere sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro delle urbanizzazioni primarie

#### **Art. 6.2.3 – Domanda e procedura di valutazione dei PUA di iniziativa privata**

1.Dal momento in cui il comune è dotato di un POC, condizione preliminare per l'approvazione di un PUA, qualora sia di iniziativa privata, è che gli interventi in esso previsti siano compresi nel POC vigente.

2. Verificate le condizioni di cui al primo comma l'avente o gli aventi titolo inoltrano al Sindaco apposita domanda di autorizzazione al deposito del Piano, contenente: generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo del richiedente o dei richiedenti, dichiarazione di possesso del

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

titolo ad intervenire, ricevuta del versamento di eventuali diritti, generalità del tecnico progettista abilitato.

3. A seguito della presentazione della domanda, viene comunicato al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli Artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241.

4. Il responsabile del procedimento verifica;

- a) che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari;
- b) che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato;
- c) che la proposta di Piano sia conforme al PSC vigente;
- d) se la proposta di Piano sia conforme al POC vigente ovvero comporti varianti;
- e) se siano stati allegati i pareri e le autorizzazioni preventive di cui al comma 5 dell'art. 6.2.1.

5. Il responsabile del procedimento, nell'ambito dell'istruttoria, acquisisce inoltre i pareri degli altri servizi competenti al fine di valutare, dal punto di vista degli interessi della collettività, rappresentati dall'Amministrazione Comunale.

- a) che le proposte progettuali riguardo alle opere di urbanizzazione primaria siano soddisfacenti in termini di efficienza, di efficacia, di sicurezza e di buona manutenibilità, e si integrino con il sistema di urbanizzazioni in cui si inseriscono;
- b) che proposte progettuali riguardo alle aree da cedere al Comune quali dotazioni di aree per attrezzature e spazi collettivi siano soddisfacenti in termini di dimensione, localizzazione, fruibilità da parte degli utenti, efficacia rispetto alle esigenze, e di buona manutenibilità;

6. Il responsabile del procedimento:


- a) provvede a richiedere i pareri preventivi e le autorizzazioni necessarie da parte di altri Enti nel caso non siano state già prodotte;
- b) svolge, con il concorso dei diversi uffici del Comune, anche eventualmente indicando una conferenza di servizi, le valutazioni necessarie;
- c) provvede a richiedere il parere di competenza della C.Q..

7. Entro il termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui al comma 4 lettere a) e b). In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda.

8. La domanda che non contenga la documentazione prescritta è inammissibile. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà respinta d'ufficio.

9. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua regolarizzazione, ovvero dal ricevimento dei pareri preventivi ed autorizzazioni necessarie che non fossero state allegate, il responsabile del procedimento, effettuate le valutazioni di cui al comma 5 ed acquisito il parere della C.Q., provvede:

- a depositare il Piano presso la Segreteria del Comune ai fini della pubblicazione a termini di legge;
- oppure a stilare apposito verbale dei rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali, dalla C.Q. e dagli altri Enti competenti, e a riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per le opportune rielaborazioni.

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data:2018/04/03	Rev.01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

10. In caso di restituzione ai proponenti, la procedura di cui ai commi da 3 a 9 viene riavviata sulla base della presentazione di una nuova proposta adeguata ai rilievi sollevati.

11. Qualora il PUA contenga:

- planimetria di progetto e sezioni e profili (di cui alle lettere f e g dell'art. 6.2.1 comma 1, in scala 1:500 per gli insediamenti produttivi e in scala 1:200 per gli insediamenti residenziali e terziari;
- rappresentazione planivolumetrica in assonometria o in prospettiva, a colori;
- simulazione fotografica dell'inserimento nel contesto da punti di vista realistici;
- indicazioni vincolanti sufficientemente dettagliate sulle sagome degli edifici, sulle finiture e colori delle facciate, sulle tipologie, materiali e colori delle coperture, sulle tipologie e colori delle recinzioni, sul progetto del verde.


Il responsabile dello Sportello unico, a condizione che ciò sia stato espressamente richiesto dal proponente e con parere favorevole della C.Q., propone alla Giunta Comunale l'approvazione del PUA con la prescrizione normativa che i successivi interventi edilizi attuativi, per la durata di validità del PUA, sono assoggettabili a SCIA anziché a permesso di costruire.

#### **Art. 6.2.4 – Procedura di valutazione per i PUA di iniziativa pubblica**

- 1 Per i PUA di iniziativa pubblica tiene luogo della domanda la delibera della Giunta Comunale con cui si avvia il procedimento di approvazione.
2. La proposta di Piano, prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, viene comunque sottoposta alle valutazioni di cui al comma 5 del precedente articolo da parte degli Uffici comunali competenti ed al parere della C.Q..
3. Acquisiti i pareri e le autorizzazioni prescritte ed effettuate le eventuali rielaborazioni conseguenti, la proposta di Piano è adottata dalla Giunta Comunale. Il Piano adottato è quindi depositato presso la Segreteria del Comune ai fini della pubblicazione a termini di legge

#### **Art. 6.2.5 – Approvazione e validità dei PUA**

- 1I Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica adottati e le proposte di Piano di iniziativa privata sono depositati presso la Segreteria del Comune per la durata di giorni 60 consecutivi. Per i PUA di iniziativa pubblica il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sulla stampa locale.
2. Chiunque può prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni o eventuali opposizioni entro il termine del compiuto deposito.
3. I PUA che comportino varianti al POC sono inviati, contemporaneamente al deposito, alla Provincia ai sensi dell'art. 35 della L.R 20/2000.
4. Decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta Comunale decide sulle osservazioni e opposizioni pervenute ed approva il Piano, introducendovi, ove occorra, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni o opposizioni. Per i PUA che comportino variante al POC, la competenza per l'atto di approvazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 35 della L.R. 20/2000, è del Consiglio Comunale.


	committente: <i>Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L.</i> Commessa:	<i>Data: 2018/04/03</i>	<i>Rev. 01</i>
	<i>Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</i>	<i>File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018</i>	

5. Sono fatte salve le diverse norme procedurali di approvazione stabilite da leggi nazionali o regionali con riguardo a specifici tipi di Piani Urbanistici Attuativi

6. Nella medesima delibera di approvazione è indicato il termine per l'attuazione del Piano, che dovrà essere pari o inferiore a 10 anni. Per i Piani di Iniziativa pubblica dovranno essere indicati altresì i termini entro i quali devono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni. Per i Piani attuativi per i quali, al momento dell'approvazione non sia stato indicato un termine di validità, si intende che il termine è pari a 10 anni dalla data di trascrizione della convenzione. Scaduto il termine di validità, il Piano e la relativa convenzione sono decaduti; per le parti non attuate può essere successivamente approvato un nuovo PUA conforme alle norme a quel momento vigenti.

7. Per i PUA di iniziativa privata l'avvio dell'attuazione del Piano è subordinata alla stipula della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano ed alla successiva trascrizione a cura e spese del soggetto attuatore.

8. Qualora, scaduto il termine di validità del Piano, le opere di urbanizzazione non siano state completate, il soggetto attuatore perde il diritto alla restituzione della fideiussione, che viene incamerata dal Comune, il quale ha facoltà di provvedere alla ultimazione delle opere di urbanizzazione addebitando le spese al soggetto inadempiente, maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i maggiori danni. E' fatta salva la possibilità per il Comune di approvare una nuova convenzione che preveda il completamento delle opere da parte del soggetto attuatore.

	mittente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

### 3.3 DELIBERA COMUNALE N. 2/3 DEL 28 MAGGIO 2004

Con riferimento al c. 5 dell'art. 20 del PSAI il Comune di Castenaso con delibera n. 2/3 del 28 maggio 2004 per alcune aree contermini a quella oggetto della presente relazione ha stabilito:

[...]

*"il Comune di Castenaso (BO) con nota del 23 dicembre 2003 ha richiesto l'applicazione di tale norma per alcune aree situate in loc. Villanova e individuate in una allegata tav. di Piano in relazione al fatto che esse già recapitano in corsi d'acqua principali o saranno realizzate reti di scolo allo scopo".*

[...]

*"Pur derivando tale proposta da un quadro conoscitivo relativo alla valutazione puntuale di singoli interventi urbanistici, si ritiene sia comunque accoglibile in quanto migliorativa delle condizioni idrauliche del territorio e della capacità di smaltimento della rete di recettori di bonifica e dunque coerente con gli obiettivi del Piano Stralcio2".*

Con tale con tale delibera il Comune ha pertanto decretato:

*"di escludere dal campo di applicazione dell'art. 20 c. 1 del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, in attuazione del c. 5 dello stesso articolo, le aree in Comune di Castenaso (BO), loc. Villanova", individuate nella figura 7 precedentemente riportata.*

### 4. PAIR 2020 – PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE

#### Art. 12 – Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano- romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:


- a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020;
- b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;
- c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020;
- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
- e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

#### Art. 17 – Ampliamento aree verdi

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano, anche in attuazione della legge n. 10 del 2013, prevede per i pertinenti strumenti di pianificazione, in particolare, territoriale e urbanistica dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nonché dei Comuni appartenenti all'agglomerato di Bologna, fra cui il Piano Strutturale Comunale (PSC) i seguenti indirizzi:
  - a) aumento di almeno il 20 per cento dei metri quadrati di aree verdi per abitante ovvero della quota comunque necessaria a raggiungere almeno i 50 metri quadrati di aree verdi per abitante nell'area comunale al 2020;
  - b) previsione della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.



	Committente: Abitare Villanova S.r.L., Castenaso immobiliare S.r.L., DIPIERRI R.E. S.r.L. Commessa:	Data: 2018/04/03	Rev. 01
	Documento: STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	File: Allegato 01 – stralci della normativa di riferimento-marzo2018	

2. La previsione di cui al comma 1 deve essere attuata anche con le misure previste al capitolo 9, paragrafo 9.1.3.3. del Piano.


## 5. LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL 5.1.3 DELL'ALLEGATO AL DM 29.05.08



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
QSA/IUN


A14 - CAVI INTERRATI - Semplice Tema cavi disposti in piano (serie 132/150 kV)



RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.

☐  $< 3\mu T$

☐  $> 3\mu T$




CONDUTTORI IN ALLUMINIO-ACCIAIO				
Diametro Esterno [mm]	Sezione Totale [mm²]	CEI - 11-60 Portata [A]		
		Corrente A	D.P.A. m	Riferimento
108	1600	1110	5.10	A14




L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
QSA/IUN

A15 - CAVI INTERRATI - Semplice Terna cavi disposti a trifoglio (serie 132/150 kV)



RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.



CONDUTTORI IN ALLUMINIO-ACCIAIO				
Diametro Esterno [mm]	Sezione Totale [mm²]	CEI - 11-60 Portata [A]		
		Corrente A	D.P.A. m	Riferimento
108	1600	1110	3.10	A15

Rev.	Data	Redatto	Verificato
0	11/05/2017	A.Senesi	F.Faraone
01	03/04/2018	F.Faraone	